

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI PER LA MOROSITÀ DELLA TASSA ANNUALE.

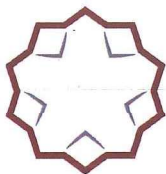
Approvato nella riunione di Consiglio del 18/09/2025 – Verbale Prot. N. 03/2025

Premesso che

- l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537 e gli artt. 7 e 14 del D.L.L. 23.11.1944 n. 382 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;
- l'art.14 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n.382, attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
- l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, e la L. 10.6.1978 n.292, attribuiscono al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare la riscossione della quota determinata ai sensi del succitato art. 14 comma 2 del D.L.L. 382/1944;
- l'art.2 della L. 3.8.1949 n.536 disciplina la sospensione per morosità dell'iscritto a fronte del mancato pagamento della quota di iscrizione all'Albo prevedendo quanto segue "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute";

Considerato che

- per ogni iscritto all'ordine provinciale, la segreteria versa la quota associativa al CNAPPC, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un anticipo economico e di conseguenza un disavanzo;
- il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal Legislatore come interesse primario dell'Ente associativo e perciò stesso assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale;
- gli Ordini si autosostengono con le quote di iscrizione all'Albo, non essendo finanziati dallo Stato;
- è necessario regolamentare la procedura legata alla morosità degli iscritti per le ragioni espresse, e per poter adempiere sia all'autosostentamento economico dell'Ordine sia per pagare la quota annuale di competenza del CNAPPC individuata tra le premesse



Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Terni, approva il seguente regolamento.

1. L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale al ricevimento dell'avviso PagoPa inviato dall'Ordine nel quale si indica la scadenza del pagamento. La scadenza è quella del 31 marzo dell'anno di riferimento della quota associativa. Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro il 30 aprile, viene considerato inadempiente, e quindi moroso.
2. L'Ordine, successivamente alla scadenza del 30 aprile entro e non oltre il 15 maggio, invierà all'iscritto comunicazione di mancato pagamento con lettera raccomandata o via e-mail trasmessa con posta certificata. Contestualmente al primo ed unico avvertimento sulla quota annuale versata in ritardo verrà applicata una maggiorazione di Euro 30,00 per costi di spese di segreteria, oltre al versamento della quota totale non versata.
3. L'iscritto che riceverà la comunicazione di cui al punto 2 non potrà godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, corsi di aggiornamento professionale, incontri, visite guidate, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, ecc.).
4. A fronte del mancato pagamento entro il 30 giugno, l'Ordine deferirà i professionisti morosi al Consiglio di Disciplina con delibera di Consiglio per attivazione della procedura di cui all'art.2 della L. 3.8.1949 n.536, allegando la comunicazione di cui al punto 2.
5. A fronte del deferimento, viene avviato dal Collegio di Disciplina, a seguito dell'assegnazione della pratica, un procedimento disciplinare sancito ai sensi dell'art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, che non prevede una fase preliminare ma direttamente la fase della citazione a mezzo di ufficiale giudiziario, o in alternativa a mezzo PEC per comparire al giorno e ora fissati avanti al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a 15 giorni. Nel giorno stabilito e indicato nella citazione, nel caso in cui persista ancora la morosità, il Collegio provvederà alla sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato; nel caso in cui, invece, l'iscritto abbia provveduto a sanare la sua morosità, il procedimento disciplinare verrà archiviato. Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.
6. Dopo che l'iscritto ha provveduto a sanare la propria posizione contributiva il Consiglio dell'Ordine provvede a revocare la sospensione, che ha efficacia dalla data di avvenuto pagamento. La sospensione per morosità non preclude la possibilità di ulteriori procedimenti disciplinari a carico del medesimo iscritto, che può cumulare ulteriori sanzioni.
7. Il Consiglio dell'Ordine può concordare con l'iscritto eventuali piani di rientro/rateizzazioni delle somme dovute all'Ordine.
8. Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con **decorrenza dal 1° gennaio 2026.**

Il Consigliere Segretario
Arch. Franca FERRANTI

Il Presidente
Arch. Stefano CECERE